



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

L'ambito di applicazione del reclamo e della mediazione tributaria

Il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione transfrontaliera

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'ampliamento del tax deferral alle operazioni di conferimento di stabili organizzazioni

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Individuazione dell'esercizio di competenza dei costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I requisiti documentali per la non imponibilità delle cessioni all'esportazione e delle triangolazioni

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il ravvedimento operoso delle sanzioni per infedele dichiarazione e omesso versamento

Modifica del metodo di valutazione dell'arm's length in sede di accertamento

L'ambito di applicazione del reclamo e della mediazione tributaria

Agenzia delle entrate – Circolare del 22 dicembre 2017, n.30/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'art.10 del dl 24 aprile 2017, n.50 riguardanti le modalità applicative degli istituti deflattivi del reclamo e della mediazione tributaria di cui all'art.17-*bis* del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, ora attivabili per controversie fino a 50.000 euro. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il valore della controversia:
 - (i) si individua con riferimento a ciascun atto impugnato;
 - (ii) è pari all'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate;
 - (iii) in caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate;
 - (iv) nelle controversie riguardanti il rifiuto alla restituzione di tributi il valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, per ogni singolo periodo d'imposta, al netto degli oneri accessori;
- il reclamo e la mediazione tributaria si applicano anche qualora, in sede di autotutela parziale, l'Amministrazione finanziaria riduca l'ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia dei 50.000 euro, purché ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso.

[torna su](#)

Il riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione transfrontaliera

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 dicembre 2017, n.161/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle operazioni di fusione per incorporazione, tra due società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, ciascuna dotata di stabile organizzazione in Italia. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, le perdite fiscali della stabile organizzazione italiana della società incorporata, possono essere riportate in capo alla stabile organizzazione italiana della società incorporante solo se è avvenuto un trasferimento di attivi tra le stabili organizzazioni italiane e, ai sensi dell'art.181 del Tuir, solo in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione risultante dall'operazione. Al riguardo, osserva l'Agenzia delle entrate, l'effetto successorio delle perdite è vincolato al fatto che esista un vero e proprio trasferimento di attivi tra la stabile organizzazione della società incorporata e la stabile organizzazione della società incorporante.

[torna su](#)

L'ampliamento del *tax deferral* alle operazioni di conferimento di stabili organizzazioni

Corte di Giustizia – Sentenza del 23 novembre 2017, causa C-292/16

La Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile al conferimento di una stabile organizzazione a favore di una società non residente. In particolare, la Corte nel caso in cui una società residente trasferisca, nell'ambito di un'operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch'essa non residente, ha chiarito che risultano contrarie alla libertà di stabilimento, le normative nazionali che (i) prevedono la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e (ii) non consentono la riscossione differita dell'imposta dovuta.

[torna su](#)

Individuazione dell'esercizio di competenza dei costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Corte di Cassazione – Sentenza del 13 dicembre 2017, n.29865

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione dell'esercizio di competenza dei costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Secondo la Suprema Corte, detti costi, costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell'esercizio precedente e ne concorrono a formare il reddito, dal momento in cui diventano noti, certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio.

[torna su](#)

I requisiti documentali per la non imponibilità delle cessioni all'esportazione e delle triangolazioni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 22 settembre 2017, n.22162

La Corte di Cassazione ha chiarito che, al fine di beneficiare dell'esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto per le cessioni all'esportazione, di cui all'art.8, comma 1, lett. a), del Decreto Iva ovvero per le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (c.d. triangolazioni), la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti.

[torna su](#)

Il ravvedimento operoso delle sanzioni per infedele dichiarazione e omesso versamento

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 10 luglio 2017, n.3045/2/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del ravvedimento operoso, di cui all'art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472, alla sanzione per la violazione di "infedele dichiarazione" (di cui all'art.1, comma 2 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471) e alla sanzione per la violazione di "omesso versamento" (di cui all'art.13 del dlgs 471 cit.). In particolare, secondo la Commissione, in caso di ravvedimento della sanzione per infedele dichiarazione Iva, non può essere contestata, nel contempo, dall'Amministrazione finanziaria, la sanzione per omesso versamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica. Infatti, la Commissione ritiene che nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione successiva, la regolarizzazione dell'infedeltà dichiarativa, assorba anche quella dell'omesso versamento. Pertanto, secondo la Commissione, non va eseguito il ravvedimento per la violazione "indotta" se, si è provveduto a sanare la violazione prodromica

[torna su](#)

Modifica del metodo di valutazione dell'arm's length in sede di accertamento

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 7 luglio 2017, n.3026/24/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di accertamento in materia di *transfer pricing*, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir. In particolare, secondo la Commissione, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento non può cambiare metodo di valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento senza consentire all'impresa di esporre le proprie osservazioni. Diversamente facendo, aggiunge la Commissione, l'Agenzia delle entrate viene meno all'obbligo di lealtà e al principio di collaborazione di cui all'art.10 della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), vanificando completamente il senso del contraddittorio anticipato, giacché esso si è svolto interamente su un metodo di determinazione dei prezzi per le operazioni infragruppo, diverso da quello utilizzato nell'accertamento.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it